



Le commissioni bancarie nella proposta di delibera di Banca d'Italia in attuazione dell'art. 117-bis del TUB

PREMESSA

In data 28 maggio 2012, Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito internet il Documento per la consultazione – che si chiuderà l'8 giugno 2012 – relativo alla proposta di delibera che Banca d'Italia intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ("CICR") per dare attuazione all'articolo 117-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario, "TUB"), che disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, introducendo, *inter alia*, per i rapporti di affidamento **una commissione onnicomprensiva**.

La proposta di delibera tiene anche conto di quanto previsto dall'articolo 27-bis del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 ("**Decreto Liberalizzazioni**"), che sancisce la nullità delle clausole che prevedano commissioni bancarie stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del TUB.

Si riportano di seguito i contenuti delle citate disposizioni e della proposta di delibera, limitatamente alla commissione onnicomprensiva prevista per gli affidamenti, nonché alcuni spunti di riflessione sulle medesime disposizioni.

1. ARTICOLO 117-BIS DEL TUB

All'articolo 117-bis del TUB, rubricato "*Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*", si prevede che:

"1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2".

2. ARTICOLO 27-BIS DEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI

All'articolo 27-bis, comma 1, del Decreto Liberalizzazioni, si prevede che:

"Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle

banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti ed immediatamente comparabili”

3. LE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI BANCA D'ITALIA

Ambito di applicazione

I rapporti cui si applicano le disposizioni della (proposta di) delibera, sia che si tratti di rapporti con consumatori sia con soggetti diversi da questi, sono:

- (a) le aperture di credito;
- (b) gli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;
- (c) gli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito;
- (d) gli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento;
- (e) gli sconfinamenti a valere su carte di credito.

Rapporti di affidamento e commissione onnicomprensiva

All'articolo 3 della (proposta) di delibera si stabilisce che **gli affidamenti concessi per mezzo di un'apertura di credito o a valere su un conto di pagamento** possono comportare esclusivamente:

- (a)** una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento; l'ammontare della commissione non può superare lo **0,5 per cento, per trimestre**, della somma messa a disposizione del cliente;
- (b)** un tasso di interesse sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate.

La onnicomprensività della commissione comporta, come specificato anche nella Relazione illustrativa di Banca d'Italia, che non possano essere previsti ulteriori oneri **in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi**, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi ed **ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento**.

Applicazione *ratione temporis* della delibera e adeguamento dei rapporti in corso

Il termine di entrata in vigore della delibera è previsto per il **1° luglio 2012**.

Le banche e gli intermediari hanno l'obbligo di adeguare i contratti in corso all'articolo 117-*bis* del TUB e alle disposizioni della delibera entro il **1° ottobre 2012**, conformemente a quanto previsto dall'articolo 118 TUB. Ciò vuol dire, come esplicito anche da Banca D'Italia, che l'esigenza di adeguare i contratti in essere alle nuove disposizioni costituisce, ai sensi dell'articolo 118 TUB, un giustificato motivo per avvalersi della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni dei contratti in corso.

4. Spunti di riflessione

In relazione alle disposizioni dell'articolo 3 della proposta di delibera non risulterebbe chiaro:

- (i) come dovrebbe essere determinata la commissione onnicomprensiva, per il calcolo della quale si fa riferimento a un criterio proporzionale di cui risulterebbe dubbia la modalità di applicazione rispetto alla durata dell'affidamento;
- (ii) l'esatto ambito di applicazione della "commissione onnicomprensiva" in quanto:
 - (a) nelle disposizioni sopra riportate e nel testo della proposta di delibera sono utilizzati alternativamente come sinonimi i termini "commissione" ed "oneri" con la conseguenza che non risulterebbe chiaro se per oneri debbano intendersi anche le voci qualificabili strettamente come "costi". Se così fosse, anche i costi, che non rappresenterebbero

strictu sensu una commissione, quali ad esempio il c.d. *breakage cost* (che costituirebbe un onere a carico del cliente nei confronti della banca in caso di rimborso anticipato dell'affidamento) o il c.d. *increase cost* dovrebbero essere ricondotti alla commissione onnicomprensiva;

- (b) non si specifica se a tale commissione onnicomprensiva debbano essere ricondotte le commissioni collegate ad attività svolte prima della messa a disposizione dei fondi o all'impiego dei medesimi quali, a titolo esemplificativo, la commissione di agenzia, la commissione di *arrangement*/strutturazione e la commissione di coordinamento e/o se esse rientrino in ogni caso nell' "ogni altro corrispettivo per attività che sono ad esclusivo servizio del finanziamento", di cui all'articolo 3, comma 2, della proposta di delibera.

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italy Edition.

A cura del Dipartimento italiano di Structured Finance di Orrick - Roma, Milano.

Patrizio Messina – pmessina@orrick.com
Raul Ricozzi – rcozzi@orrick.com
Gianrico Giannesi – ggiannesi@orrick.com
Dorothy De Rubeis - dderubeis@orrick.com
Carmelo Reale – creale@orrick.com
Madeleine Horrocks – mhorrocks@orrick.com
Ludovica Cipolla – lcipolla@orrick.com
Simone Lucatello – slucatello@orrick.com
Giulia Scirpa – gscirpa@orrick.com
Daniela Pietrini – dpietrini@orrick.com
Sabrina Setini – ssetini@orrick.com
Andrea Cicia – acicia@orrick.com
Beatrice Maffei – bmaffei@orrick.com
Salvatore Graziadei – sgraziadei@orrick.com
Andrea Calò – acalo@orrick.com
Francesco Maggi – fmaggi@orrick.com
Oscar Saporito – osaporito@orrick.com
Emanuela Fusillo – efusillo@orrick.com
Matteo Bedini – mbedini@orrick.com
Giulia Campanile – gcampanile@orrick.com
Giuseppina Pagano – gpagano@orrick.com

www.orrick.com